

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Sesto San Giovanni e l'Ente Morale "Istituto Geriatrico la Pelucca" per la gestione della Casa di Riposo sita in Via Campanella 2/4 per il triennio 2002-2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Interventi alla Persona che fa parte integrante del presente provvedimento;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, come da foglio allegato;

Visto l'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegata bozza di convenzione tra l'Ente Morale e il Comune di Sesto San Giovanni per la gestione della Casa di Riposo di via Campanella 2/4 come proposto nell'allegata relazione;
2. di impegnare la spesa complessiva per il triennio quantificata in euro 2.943,804 come segue:
 - per euro 981.268 al Tit. 1 Funz. 10 Serv. 03 C.Resp. 03 Cap. 2030" Casa di Riposo – Spese Gestione-“ del bilancio 2002 che presenta la voluta disponibilità;
 - per euro 981.268 al competente capitolo del bilancio 2003;
 - per euro 981.268 al competente capitolo del bilancio 2004;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000

RELAZIONE

Premesso che:

Il Comune di Sesto San Giovanni con atto di C.C. n° 168 del 12/12/1995 affidava la gestione della Casa di Riposo di Sesto San Giovanni all'Ente Morale "Istituto Geriatrico la Pelucca" ;

L'affidamento del servizio in convenzione si è reso indispensabile in quanto l'edificio di proprietà comunale è confinante con la proprietà dell'Ente Morale che mette a disposizione per la gestione del servizio stesso la superficie destinata a verde e a giardino ,nonché gli spazi edificati utilizzati;

Essendo scaduta la Convenzione l'Amministrazione Comunale ,intende continuare ad avvalersi dell'attuale gestore , in quanto negli anni si è mostrato in grado di dare un servizio più che adeguato alle esigenze delle persone anziane ospiti della Casa di Riposo; L'Amministrazione Comunale da in concessione all'Ente Morale, per la durata della convenzione stessa, la proprietà comunale destinata alla gestione integrale della residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) accreditata per 110 persone anziane non autosufficienti, posti totalmente riservati al Comune;

L'Amministrazione Comunale disporrà le ammissioni nella R.S.A. mediante impegno scritto assumendosi l'onere, per ogni ospite, del pagamento della differenza giornaliera stabilita e la retta versata direttamente dall'utente all'Ente Morale;

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre), salvo che prima della scadenza intervenga una sostanziale modifica della natura giuridica dell'Ente Morale.

Ciò premesso,

si propone di affidare la gestione della Casa di Riposo all'Ente Morale "Istituto Geriatrico La Pelucca" per il triennio 2002-2004, come da bozza di convenzione allegata.

La spesa che verrà assunta con il presente atto è data dalla differenza fra il tetto massimo di £4.600 milioni e la somma totale delle rette che verranno incassate direttamente dall'Ente Morale storicamente stimate in £ 2700 milioni, e cioè £ 1900 milioni pari a euro 81,268 per l'anno in corso.

Sesto San Giovanni, 25/02/2002

Il Funzionario
Meneghelli Rag. Alessandro

Visto: si concorda
Il Direttore del Settore
Bozzini dr. Guido

BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E L'ENTE MORALE "ISTITUTO GERIATRICO LA PELUCCA" PER LA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO SITA IN VIA CAMPANELLA 2/4 PER IL TRIENNIO 2002 – 2004

PREMESSO

- che l'edificio, sito in Sesto San Giovanni, via Campanella 2/4 di proprietà comunale, è attualmente adibito ad ospitare 110 persone anziane non autosufficienti totali;
- che l'Ente Morale (E. M.) denominato Istituto Geriatrico "La Pelucca" attualmente gestisce la casa di Riposo per Anziani;
- che la Casa di riposo è parte integrante ed integrata degli interventi di piano dell'Amministrazione Comunale (A.C.) per la politica territoriale sugli anziani e che l'E.M. si impegna ad uniformarsi alle indicazioni di tale piano che gli verranno fornite dalla A.C.;
- che la proprietà comunale è confinante con quella dell'E.M. e che quest'ultimo mette a totale disposizione per la gestione del servizio della RSA l'intera superficie destinata a verde e a giardino nonché gli spazi edificati utilizzati per il servizio stesso;

QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1: Nell'ambito della politica e della programmazione territoriale degli interventi rivolti alla popolazione anziana, il Comune di Sesto San Giovanni si avvale delle prestazioni dell'E.M. Istituto Geriatrico "La Pelucca" per la gestione della Residenza Sanitario-assistenziale (RSA) convenzionando 110 posti per non autosufficienti totali (NAT) sulla complessiva capacità autorizzata di 110 posti.

ART.2: L'E.M. formalmente si obbliga:

- a consegnare in concessione d'uso alla A.C. per l'intera durata della presente Convenzione gli spazi di sua proprietà, siti in Via Campanella 8/10 in Sesto San Giovanni, come da quarto comma di premessa;
- a perseguire nel periodo di validità della presente Convenzione, nel pieno rispetto delle scadenze e degli indirizzi forniti dagli organismi competenti, le indicazioni

contenute nella legislazione statale e regionale in materia di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie; si obbliga altresì ad assicurare il rispetto degli standard gestionali previsti dalla normativa vigente in materia e ad adempiere alle ulteriori prescrizioni tecniche ivi contenute;

- ad adeguarsi alle procedure di ammissione e mantenimento del posto previste nei successivi specifici articoli;
- ad avvalersi di personale qualificato in grado di garantire prestazioni ed un ambiente idoneo al raggiungimento del maggior benessere dell'ospite;
- a stipulare a favore degli assistiti, ove non sussista già apposita polizza regionale, idonea assicurazione al fine di coprire i rischi da infortuni subiti o provocati a terzi durante l'espletamento delle attività oggetto della Convenzione;
- ad assicurare agli ospiti, con oneri interamente a suo carico, l'assistenza medica e farmaceutica di base, la fornitura degli ausili per incontinenti oltre che l'assistenza diretta alla persona, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative regionali in materia;
- ad organizzare ed erogare i seguenti servizi:
 1. supporto socio-assistenziale in funzione del grado di autonomia personale dell'ospite;
 2. assistenza medico- infermieristica e farmacologia;
 3. predisposizione ed erogazione dei pasti e delle bevande secondo le specifiche esigenze individuali segnalate dal dietista e/o dal medico;
 4. assistenza riabilitativa e terapie occupazionali;
 5. animazione e assistenza religiosa;
 6. pulizia dei locali in cui si svolge la vita dell'ospite;
 7. lavatura e stiratura della biancheria da letto nonché degli effetti personali degli ospiti;
 8. parrucchiere per uomo e donna;
 9. **podologo**;
 10. espletamento in collaborazione con gli uffici comunali delle pratiche amministrative relative alla istruzione di atti riguardanti pratiche previdenziali ed assistenziali;
 11. sorveglianza e custodia della struttura per l'intero arco della giornata;
 12. cura dell'area adibita a verde e giardino;
 13. manutenzione ordinaria per consentire la buona conservazione degli impianti e delle attrezzature nonché degli arredi e di quanto occorre al funzionamento della RSA;
 14. garantire la fornitura di luce, gas, acqua ;
 15. presentare entro il 31 gennaio di ogni anno relazione dettagliata sull'andamento della gestione del servizio dell'anno precedente.

ART. 3: L'A.C. si impegna a

- consegnare in concessione d'uso all'E.M. per l'intera durata della presente Convenzione l'edificio comunale sito in Via Campanella 2/4 Sesto San Giovanni perché sia destinato alla gestione integrata del servizio di RSA per 110 anziani non autosufficienti totali, mantenendo l'onere del riscaldamento a proprio carico;
- disporre le ammissioni nella RSA mediante rilascio di impegno scritto con il quale l'A.C. stessa si assume per ogni ospite l'onere del pagamento della differenza giornaliera stabilita in conformità all'art. 5 della presente Convenzione e la retta versata direttamente dall'utente all'E.M.;
- formulare la graduatoria degli utenti aventi diritto all'inserimento presso la RSA secondo i criteri stabiliti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato dal Consiglio Comunale;

- provvedere all'espletamento delle procedure per l'acquisizione delle impegnative di ricovero;
- garantire all'E.M. che per ciascun ospite avviato per l'inserimento sia stato preventivamente acquisito l'assenso al ricovero dell'interessato, dai familiari o, qualora assenti, della stessa A.C. attraverso i servizi sociali;
- provvedere all'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione dei locali e degli impianti dell'edificio di proprietà comunale.

ART. 4: L'E.M. in quanto Ente Gestore provvederà a istruire la documentazione necessaria alla richiesta del contributo del FSR previsto dalla regione, contributo che sarà direttamente incassato dall'E.M. stesso.

ART. 5: La retta di ricovero, comprensiva della prestazioni e dei servizi indicati all'art. 2, al netto del contributo del FSR previsto dalla Regione Lombardia, è determinata nel seguente modo:

€ 60 AL GIORNO PER QUALSIASI SOLUZIONE ALBERGHIERA

Tale retta verrà mensilmente versata direttamente all'E.M. da parte dell'utente per la quota determinata dall' U.O. Anziani e la differenza verrà versata all'E.M. dalla A.C..

L'importo della retta giornaliera sopra indicata rimane immutato per tutto il 2002 e sarà soggetto alla revisione dei prezzi con periodicità semestrale sulla base delle modifiche intervenute al costo del personale e al costo delle utenze e dei beni di consumo calcolati con riferimento al CCNL – **Comparto Regioni e Autonomie Locali**, per il personale e alle variazioni in aumento accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati per gli altri costi.

Convenzionalmente **la retta di ricovero** si intende costruita al 60% per il costo del personale e al 40% per le altre voci di costo.

La giornata di entrata e di uscita sono considerate agli effetti della contabilizzazione come una giornata sola, a prescindere dall'orario di ricovero o di dimissione.

Nei primi 15 giorni di ogni bimestre, l'E.M. trasmette all'A.C. la fattura relativa al bimestre precedente per la parte di **onere** a carico dell'A.C., munita di allegato nel quale dovrà essere riportato per ogni singolo utente:

- le generalità
- il totale bimestrale delle presenze e i periodi di eventuale assenza
- l'indicazione della differenza della retta giornaliera e/o delle quote percentuali dovute
- l'ammontare totale del corrispettivo dovuto per il bimestre.

L'A.C., verificata l'esattezza dei dati, provvede, entro **trenta** giorni dalla ricezione della fattura, alla liquidazione **della stessa**. L'A.C. corrisponde in via anticipata un acconto bimestrale pari al 90% della somma corrispondente alla **quota di retta giornaliera a proprio** carico, congruando alla fattura successiva.

L'E.M. provvederà ad accogliere l'ospite in seguito a Nota della A.C., la quale indicherà

- **le generalità dell'utente**
- **l'ammontare della retta a carico dell'utente**

e sottoscriverà l'impegno di rendersi garante nel caso di insolvenza o morosità da parte dell'utente liquidando il debito contratto con l'E.M..

Qualsiasi variazione intervenga relativa al contributo per le prestazioni di natura sanitaria del FSR vincola le parti alla revisione della retta di ricovero, detratto il contributo regionale.

ART.6: Qualora l'E.M. intenda procedere alla variazione delle rette per l'anno successivo dovrà comunicare entro il 31 ottobre **alla U.O. Anziani** l'ammontare della stessa e indicare gli elementi che abbiano determinato le variazioni.

Eventuali variazioni delle rette determinate dal verificarsi in corso d'anno di situazioni straordinarie, eccezionali e imprevedibili devono essere tempestivamente comunicate **all'U.O. Anziani** insieme a tutta la documentazione relativa.

L'accettazione o meno delle nuove rette sarà comunicata all'E.M. entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

ART.7: L'E.M. **comunica** all'A.C. con apposito prospetto riassuntivo mensile da trasmettere unitamente alla contabilità le variazioni riguardo alla presenza degli ospiti: ammissioni, trasferimenti, vacanze, ricoveri ospedalieri, assenze volontarie, decessi.

Qualunque tipo di trasferimento in altra struttura o camera deve essere concordato con l'A.C., ad eccezioni di quelli disposti per improrogabili necessità sanitarie, di cui deve essere data comunque tempestiva notizia alla A.C.

ART.8: In caso di assenze volontarie degli ospiti dalla struttura e/o dovute a degenza ospedaliera o riabilitativa, **all' E.M. verrà corrisposta** una quota diaria pari al 90% della **retta di ricovero** per un periodo non superiore ai 20 giorni.

Se l'assenza si protrae oltre il periodo stabilito, l'E.M. è tenuto a darne immediata comunicazione all'A.C. che valuterà l'opportunità dell'eventuale revoca dell'impegnativa.

In caso di decesso o dimissioni, l'E.M. si impegna a comunicare tempestivamente la disponibilità del posto letto **all'U.O. Anziani dell'A.C..**

Nel caso in cui l'A.C. non sia nelle condizioni di occupare immediatamente i posti disponibili, essa si impegna al pagamento del 70% della retta **di ricovero** convenuta.

Il pagamento della quota suddetta è riconosciuto solo con decorrenza dall'avvenuta comunicazione della disponibilità dei posti da parte dell'E.M.

Non sono considerate giornate di assenza i periodi di soggiorno climatico eventualmente organizzati dall'E.M.

ART.9: l'A.C. si riserva la disponibilità di effettuare in qualsiasi momento e occasione, tramite propri incaricati, e senza obbligo di preavviso, controlli sull'andamento della gestione della RSA, sulla qualità del servizio prestato all'utente e sullo stato di conservazione dell'edificio comunale.

L'A.C. ha inoltre facoltà di prendere visione e richiedere copia del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo predisposti dall'Ente, al fine di eseguire controlli sui costi di gestione.

ART. 10: La presente Convenzione ha durata di **anni tre, salvo che prima della scadenza intervenga una sostanziale modificazione della natura giuridica dell'E.M..** Essa può essere disdettata da ciascuna delle parti con preavviso non inferiore a tre mesi, tramite lettera raccomandata con A.R., salvo quanto previsto per i casi di **soluzione anticipata.**

In caso di mancato rinnovo della Convenzione, gli utenti rimarranno comunque in assistenza alle condizioni in atto finché l'A.C. non avrà provveduto a garantire agli stesi altri adeguati interventi di assistenza per un termine massimo di mesi sei.

ART. 11: Eventuali inadempienze amministrative, contabili o di altra natura, tali da compromettere la regolare esecuzione dell'accordo, devono essere contestate per iscritto con fissazione di un termine congruo per rimuoverle.

Decorso inutilmente tale termine le parti hanno facoltà di sospendere o di risolvere la presente Convenzione.

In caso di grave inadempienza di una delle parti, l'altra potrà risolvere la Convenzione in qualunque momento con disdetta da darsi con lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima.

Dovrà in ogni caso essere garantita l'assistenza agli utenti secondo le condizioni in atto finché l'A.C. non avrà provveduto a garantire agli stessi altri adeguati interventi di assistenza e comunque entro un termine massimo di mesi sei.

In particolare per quanto attiene l'A.C., tale facoltà può essere esercitata in presenza di :

- significative variazioni peggiorative del livello assistenziale e/o mancato adeguamento agli standard prefissati secondo gli obblighi assunti;
- deficienze e irregolarità nella conduzione della struttura tali da pregiudicare le finalità della Convenzione e compromettere la regolare esecuzione.

In caso di ritardo nel pagamento delle **fatture relative alle prestazioni bimestrali di cui all'art. 5 della presente Convenzione**, verranno riconosciuti e corrisposti interessi moratori nella misura praticata all'E.M. dal proprio Tesoriere per anticipazioni di cassa.

In caso di ingiustificato ritardo delle somme dovute per almeno due bimestri è facoltà dell'E.M. recedere dalla presente Convenzione con effetto immediato.

ART. 12: L'E.M. si impegna a trasmettere alla A.C. la Carta dei Servizi, obbligatoria per gli Enti gestori dei servizi socio-sanitari accreditati secondo le normative vigenti nazionali e regionali, e a richiederne parere in merito.

Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, è stabilita la competenza del Foro di Monza.

Letto, firmato e sottoscritto

data

Per l'A.C.

Per l'E.M.

La Presidente